



COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 17 Data 16/09/2014	Oggetto: Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione aliquote (e detrazioni di imposta) IMU per l'anno 2014.
--	---

L'anno Duemilaquattordici il giorno sedici (16) del mese di settembre alle ore 18,40 nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta **STRAORDINARIA di I Convocazione**.

Presiede i lavori: il Presidente del Consiglio Sig. **Mastroianni Natale**

Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica Elettiva	Presenti
1	RASO Pietro	Sindaco	SI
2	ARGENTO Francesco	Consigliere	SI
3	FALVO Bruno	Consigliere	SI
4	CHIRILLO Concetta	Consigliere	SI
5	ROSATO Massimo	Consigliere	NO
6	MASTROIANNI Natale	Consigliere	SI
7	CATERINA Antonio	Consigliere	SI
8	ROPPA Alberto	Consigliere	SI
9	CARIGLINO Antonello	Consigliere	NO
10	CATERINA Terenzio	Consigliere	NO
11	VILLELLA Giovanni	Consigliere	SI
12	FALVO Peppino	Consigliere	SI
13	MASTROIANNI IANNI Giovanni	Consigliere	SI
14	PANZITTA Gennaro	Consigliere	NO
15	ARGENTO Michelino	Consigliere	NO
16	MAIDA Francesco Saverio	Consigliere	SI
17	FALVO Salvatore	Consigliere	SI

Consiglieri Assegnati: n. 17

Consiglieri In Carica: n. 17

Consiglieri Presenti: n. 12

Consiglieri Assenti : n. 05

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Sindaco ed i Consiglieri a discutere in seduta **STRAORDINARIA di I Convocazione** sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Dato atto:

- che ai sensi del suddetto decreto la base imponibile dell'imposta municipale propria continua ad essere determinata, per quanto riguarda le aree fabbricabili, come previsto per l'ICI dall'art. 5 del LGS 504/1992;
- pertanto che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Ritenuto di determinare il valore di riferimento per le aree fabbricabili al fine di favorire un corretto adempimento per i contribuenti degli obblighi tributari;

Visto il decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni e il D.lgs 446/1997;

Visto il nuovo P.S.C. adottato con deliberazione Consiliare n.42 del 07/10/2011;

Considerato che per una corretta stima del valore devono applicarsi alle aree considerate, a seconda della zonizzazione, i coefficienti elaborati tenendo conto della capacità edificatoria prevista dal nuovo piano regolatore generale e dello stato di approvazione dello strumento urbanistico o di oneri per lavori di adattamento del terreno necessari per l'edificazione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art.42 lettera b) del D. Lgs n.267/2000 che ha escluso dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 09 del 29/05/2014 si è proceduto all'approvazione del Regolamento sull'imposta Unica Comunale e che l'entrata in vigore del su citato regolamento è stato adottato a far data dal 1° gennaio 2014, con la contestuale abrogazione del Vigente regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile del servizio interessato seguente: "per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole";

Visto il parere espresso ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile dell'ufficio di ragioneria seguente: "per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00 dal Responsabile del servizio interessato;

Con voti n. 03 contrari (Chirillo C., Mastroianni Ianni G., Maida F.S.) e n. 09 favorevoli,

D E L I B E R A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di applicare, per l'anno 2014 i seguenti valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili, in base al nuovo P.S.C. adottato con deliberazione Consiliare n. 42 del 07/10/2011, del territorio comunale, per la determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'I.M.U., secondo la seguente tabella:

SISTEMA INSEDIATIVO URBANIZZATO				
		MONTAGNA	CAPOLUOGO	MARINA
B1	AMBITO RESIDENZIALE INTEGRATO CONSOLIDATO	€ 15,00	€ 20,00	€ 60,00
B2*	AMBITO A PIANIFICAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEFINITA (Residenziale)	-----	€ 20,00	€ 45,00
BT1	AMBITO TURISTICO INTEGRATO CONSOLIDATO (non sono ammesse nuove costruzioni)	-----	-----	€ 30,00
BT2*	AMBITO A PIANIFICAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEFINITA (Turistico)	-----	-----	€ 35,00

SISTEMA INSEDIATIVO URBANIZZABILE				
		MONTAGNA	CAPOLUOGO	MARINA
C1	AMBITO PER NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE INTEGRATO	€ 15,00	€ 20,00	€ 30,00
C2*	AMBITO DI VALORIZZAZIONE URBANISTICA COORDINATA	-----	-----	€ 50,00
CT1	AMBITO PER NUOVO INSEDIAMENTO TURISTICO E DEI SERVIZI INTEGRATO	-----	-----	€ 25,00
D1*	AMBITO A PIANIFICAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEFINITA (Artigianale e Produttivo)	-----	-----	€ 35,00
D2	AMBITO SPECIALIZZATO ARTIGIANALE E PRODUTTIVO	-----	-----	€ 30,00
D3	AMBITO SPECIALIZZATO SERVIZI E COMMERCIO	-----	-----	€ 35,00

SISTEMA AGRICOLO E FORESTALE				
		MONTAGNA	CAPOLUOGO	MARINA
E1	AMBITO AGRICOLO TURISTICO	-----	-----	-----
E2	AMBITO BOSCATO E/O AGRICOLO NON IDONEO ALL'EDIFICAZIONE	-----	-----	-----
E3	AMBITO AGRICOLO TURISTICO	-----	-----	-----

SISTEMA INSEDIATIVO DEI SERVIZI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE				
		MONTAGNA	CAPOLUOGO	MARINA
F1	SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE	-----	-----	-----
F2	SERVIZI E ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE	-----	-----	-----
F3	SERVIZI E ATTREZZATURE PER LA NAUTICA E IL DIPORTO	-----	-----	-----
F4	PARCHI EXTRAURBANI	-----	-----	-----

Indice di fabbricabilità differenziato -

* come da convenzione

Lotto minimo

Di precisare che i valori così determinati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle finanze con la circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc;

Di dare atto che i valori come sopra confermati troveranno applicazione con decorrenza dal 01 gennaio 2014.

Di dare atto che:

- non sono soggette a tassazione I.M.U così come specificato nella deliberazione G.C. n.41/2005:

- a) le aree totalmente inibite alla edificazione in base al Piano Assetto Idrogeologico per le zone a rischio classificate: "R3" e "R4";

- b) le fasce di rispetto, allorquando non utilizzabili, ai fini del calcolo della volumetria, pertanto, non edificabili.

- vengono ridotte del 30% le aree edificabili classificate "R1" e "R2" nel P.A.I., in considerazione del fatto che in tali aree l'edificabilità è consentita dopo aver effettuato opportuni studi di carattere geologico e geognostico;
- Vengono ridotte del 30% le aree classificate "C1", CT1, "D2", "D3", , se inferiori a mq. 10.000;

Di dare atto a titolo di chiarimento che per superficie complessiva si intende l'estensione di terreno edificabile costituito anche da più particelle catastali contigue.

Di dare atto altresì che l'abbattimento percentuale sarà applicato fino a quando le aree classificate edificabili saranno oggetto d'intervento attuativo ai fini effettivamente edificatori.

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

Ritenuto applicare per l'anno 2014 le aliquote, e detrazioni COME DAL SEGUENTE PROSPETTO:

ALIQUTA	IMMOBILI
4‰	Abitazione principale e relative pertinenze (<i>per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</i>)
4,0 ‰	Fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. <i>La detrazione prevista è di € 200,00, da ripartire in proporzione alla quota di possesso nel caso di immobile cointestato. È riconosciuta una ulteriore detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni ove questo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'abitazione principale. La misura massima di tale detrazione è pari ad € 400,00.</i>
8,5 ‰	Altri Fabbricati a disposizione
8,1 ‰	Categorie D con esclusione del D10
7,6 ‰	Aree fabbricabili
8,0‰	Terreni agricoli.

Vengono considerate, altresì, adibite ad abitazione principale le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente.

- di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);

di trasmettere telematicamente in trasmissione elettronica al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefedeliamofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune.

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lg.vo n.267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale

Letto, confermato e sottoscritto

Seguono le firme per come all'originale

Il Presidente
F.to SIG. MASTROIANNI NATALE



Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA



D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 AREA TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica	D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 –art. 49 AREA ECONOMICA-FINANZIARIA Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile F.to Il Responsabile dell'Area finanziaria
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Gizzeria li ... 10.1.OTT. 2014



Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data ... 10.1.OTT. 2014 ... in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.



Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

E' copia conforme all'originale

Gizzeria li ... 10.1.OTT. 2014



Il Segretario Comunale
D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

Mariagrazia Crapella

